



Comune di Sepino

Provincia di Campobasso



Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - sospensione fiera della 3^a domenica di ottobre 2020.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse a l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ed in particolare l'art. 35;

- il Decreto Legge 25 marzo 2020. n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 Recante "*Ulteriori Misure Urgenti Per Fronteggiare L'emergenza Epidemiologica Da Covid-19*"

- Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse a l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio, 25 febbraio, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1° aprile, 10 aprile, 26 aprile, 17 maggio, 11 giugno, 14 luglio 2020 e 7 agosto;

Preso atto che annualmente la terza domenica di ottobre, in questo comune alla C.da Piana D'Olmo si svolge la radizionale "fiera della 3^a domenica di ottobre";

Rilevato che tale fiera ha le caratteristiche di cui all'art. 27 comma 1 lettera e) del D.L. n. 114/98, prevedendo la partecipazione di numerosi operatori del commercio su aree pubbliche ubicate lungo la S.P. 53 Sannitica;

Visti:

- il **DPCM 7 agosto 2020** che consente lo svolgimento delle seguenti attività:

o **commerciali al dettaglio** (art. 1, comma 1, lett. dd) a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

Dato atto che il D.L. n. 33 del 16.05.2020 che all'art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19) prevede, tra l'altro:

(comma 8) E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020.

(comma 9) Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.



Comune di Sepino

Provincia di Campobasso



(comma 14) Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottate a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

(comma 15) Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Considerato che la fiera della 3^a domenica di Ottobre si svolge in aree aperte di libera circolazione pedonale, interessando che non consentono di istituire varchi di accesso ed uscita per la regolazione ed il contingentamento dell'afflusso di visitatori, né di istituire percorsi per i visitatori con flussi predeterminati;

Tenuto conto, inoltre, del cospicuo afflusso di operatori commerciali (provenienti anche da altre regioni) oltre che di cittadini/consumatori che comporterebbe l'esigenza di una rilevante quantità di personale specializzato e tecnicamente formato da dedicare al suddetto evento per la necessaria attività di controllo e vigilanza;

Valutate le misure specifiche per il commercio su aree pubbliche, e ritenuto che, in relazione agli afflussi previsti e alle condizioni logistiche della fiera, resterebbero disattese le raccomandazioni governative e regionali per l'adozione di misure organizzative volte a consentire un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

Considerato, inoltre, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, e con un aumento dei casi anche a livello Regionale, per cui si rende necessario porre in essere misure di contenimento e di gestione epidemiologica;

Ritenuto, pertanto, opportuno, sospendere la fiera della 3^a domenica di ottobre alla C.da Piana D'Olmo di questo Comune, per motivi di sicurezza legati all'emergenza epidemiologica in corso, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, al fine di tutelare, al massimo, la salute dei cittadini e la pubblica incolumità, evitando e limitando assembramenti di persone che possano favorire la diffusione ed il contagio dell'infezione;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, rubricata "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Richiamati gli artt. 50, commi 4 e 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, con potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ORDINA

La sospensione, **della fiera della 3^a domenica di ottobre del 18.10.2020;**

DISPONE

che venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Campobasso per le disposizioni che riterrà opportuno, alla Presidenza della Giunta Regionale del Molise, all'Asrem, al Comanda Stazione Carabinieri di Sepino e all'Ufficio di Polizia Municipale di Sepino;



Comune di Sepino

Provincia di Campobasso



Dispone altresì

Che la presente ordinanza venga pubblicata all' albo Pretorio del Comune di Sepino, nonché sul sito istituzionale dell'Ente ;

Gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVISA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso nel termine di sessanta giorni dalla notifica (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Dalla residenza municipale li 07.10.2020



Il Sindaco
Paolo D'Anello